

R.G. 7712/15  
Rep. 7932/17

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA-FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**                      **PRESIDENTE REL.**

**DOTT. ANGELINA A. BALDISSERA**              **GIUDICE**

**DOTT. VINCENZA AGNESE**                      **GIUDICE**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 7712 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

**CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE (CAF) S.P.A.**

-opponente-

con l'avv. Colomba De Simone

e

**FALLIMENTO MONTECAMPIONE HOTELS S.A.S**

-opposto-

con l'avv. Silvia Ferrari

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Centrale Attività Finanziarie (CAF) s.p.a., quale procuratrice speciale della (asserita) cessionaria Oasis Securitisation s.r.l., ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento Montecampione Hotels s.a.s. (fall. n. 313/2013) del credito di complessivi € 12.828.167,98=, in via ipotecaria, derivante da contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato in origine tra il Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e Alpiaz s.r.l. (a

rogito notaio Passari in data 3.8.1990, nn. 67728 rep. – 11893 racc.) e successivo atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata – consegna del capitale mutuato (sempre a rogito notaio Passari in data 17.10.1990, nn. 68607 rep. – 12007 racc.).

La domanda proposta da CAF s.p.a. è stata respinta dal g.d. in sede di verifica, con la seguente motivazione: “escluso per euro 12.828.167,98= in difetto di prova di acquisizione del credito asseritamente ceduto alla società istante in mancanza di esplicita identificazione del debitore ceduto nell'avviso pubblicato in G.U. e/o di prova della cumulativa sussistenza dei criteri richiesti in detto avviso per il perfezionamento e l'opponibilità della cessione. Documentazione carente quanto all'entità del credito residuo in base al piano di ammortamento al momento della risoluzione contrattuale”.

Avverso il decreto del g.d., comunicato in data 9.4.2015, CAF s.p.a. ha proposto tempestivo ricorso ex art. 98 l.f. (depositato il 7.5.2015), insistendo per l'accoglimento integrale della domanda proposta.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza del ricorso e ha concluso per il rigetto dello stesso con vittoria di spese.

2. L'opposizione proposta da CAF s.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento è infondata e va perciò respinta.

3. Come accennato sub 1, CAF s.p.a. ha proposto la domanda di ammissione al passivo del fallimento nella propria qualità di procuratrice speciale di Oasis Securitisation s.r.l., asserita cessionaria del credito vantato in origine dal Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e che risultava di titolarità, alla data dell'ultima pretesa cessione, di Intesa San Paolo s.p.a..




La curatela del fallimento resiste alla domanda, contestando, fra l'altro, che l'odierna opponente abbia fornito idonea prova della cessione del credito, prova indispensabile per far ritenere detto credito di effettiva titolarità della (mandante) Oasis Securitisation s.r.l..

A fronte della espressa contestazione della curatela, incombeva senz'altro su CAF s.p.a. l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione di credito; onere che tuttavia non può ritenersi assolto dalla società opponente.

3.1. CAF s.p.a. non ha, in primo luogo, prodotto l'invocato "contratto di cessione di crediti in blocco"; cessione "occorsa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 130/1999 di cui è stata data pubblica notizia...".

3.2. La prova del contratto traslativo del credito non può poi essere ricavata dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell' "avviso di cessione di crediti pro soluto" ex art. 58, 2° comma, d.lgs. 385/1993 (doc. n. 5 dell'opponente); pubblicazione idonea a dar prova del mero adempimento pubblicitario, ma che nulla dimostra quanto alla effettiva (e valida) conclusione del preteso contratto di cessione di crediti in blocco.

3.3. Analogamente, deve ritenersi inidonea a dar prova dell'intervenuta cessione la comunicazione inoltrata in data 2.4.2015 da Intesa San Paolo – Direzione Recupero Crediti (doc. n. 18 dell'opponente), che, come correttamente rilevato dalla difesa della curatela, conferma la cessione, fra gli altri, del credito vantato dalla banca nei confronti di Montecampione Hotels di Bryner D., individuato tuttavia mediante indicazione di un codice (soff. mutuo n. 0756700418825) diverso da quello (0017434300100000) che individua il mutuo oggetto della lettera di risoluzione



inoltrata dalla banca alla società mutuataria in data 9.3.2012 (doc. n. 18 sempre prodotto dall'opponente).


Discrasia che non può ritenersi superata sulla scorta dei chiarimenti forniti da CAF s.p.a. nella memoria difensiva finale, ove la stessa opponente evidenzia che l'ulteriore codice comune riportato in entrambi i documenti (0649449655000) rappresenta, unicamente, il numero di direzione generale e non risulta perciò in alcun modo idoneo a identificare il singolo rapporto oggetto della pretesa cessione.

3.4. Per completezza va rilevato un ulteriore elemento (segnalato dalla difesa della curatela) incompatibile con la tesi della società opponente.

L'avviso pubblicato ex art. 58 t.u. bancario richiama la cessione pro soluto a Oasis Securitisation s.r.l. di un portafoglio di crediti "vantati dalle Banche che alla data del 30 giugno 2011 soddisfacevano in via cumulativa i seguenti criteri...".

Fra questi il criterio (iii) dell'invio, da parte della banca di "un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera recante data 27 febbraio 2012"; criterio che non risulta soddisfatto nel caso in esame, ove la lettera di risoluzione prodotta (doc. n. 18 dell'opponente citato) reca la data del 9.3.2102 e non v'è prova di un'antecedente "ultimativa intimazione di pagamento".

3.5. Va infine ritenuto inconferente l'assunto dell'opponente, laddove evidenzia che "il contratto di cessione di crediti è un contratto bilaterale tra due soggetti (il cedente e il cessionario) rispetto al quale il debitore ceduto è estraneo e di cui., pertanto, non ha diritto a riceverne copia, né tanto meno a conoscerne il contenuto. Né il debitore ceduto, né qualsivoglia terzo, infatti ha diritto a conoscere i contenuti economici della cessione o le pattuizioni intervenute tra cedente e cessionario".




La pacifica estraneità del debitore ceduto al negozio di cessione non esonera difatti il cessionario dall'onere di documentare tale sua (effettiva) qualità al debitore onde consentire a quest'ultimo di provvedere a un pagamento effettivamente liberatorio anche rispetto al (preteso) cedente.

Conclusione che, come già rilevato da questo tribunale (ordinanza 3.11.2016 pronunciata fra le stesse parti in altro giudizio, richiamata dalla difesa della curatela nelle difese finali) trova implicita conferma nel disposto dell'art. 115, 2° comma, l.f., laddove prevede che, nel caso di cessione di crediti anteriore alla ripartizione, "il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", onerando quindi il cessionario, non solo della comunicazione della cessione, ma anche della documentazione idonea a dar prova dell'effettiva (e valida) stipula dell'atto (di norma negoziale) traslativo del credito.

4. Va rilevata la tardività delle produzioni documentali effettuate dalla società opponente con le note autorizzate in data 3.2.2016.

Il provvedimento adottato dal g.d. in sede di verifica già motivava il rigetto della domanda evidenziando la "mancanza di esplicita identificazione del debitore ceduto nell'avviso pubblicato in G.U. e/o di prova della cumulativa sussistenza dei criteri richiesti in detto avviso per il perfezionamento e l'opponibilità della cessione"; le nuove produzioni documentali di CAF s.p.a. non possono pertanto ritenersi giustificate dalla necessità di replicare a nuove difese svolte della curatela, con la conseguente inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei nuovi documenti).



5. L'opposizione proposta da CAF s.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento Montecampione Hotels s.a.s. va perciò respinta, restando assorbita ogni ulteriore questione.


CAF s.p.a., soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla curatela per il presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 28.000,00=, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge.

**P.Q.M.**

il Tribunale, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'opposizione proposta da CAF s.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento Montecampione Hotels s.a.s. e condanna la società opponente al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 28.000,00=, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 5.9.2017.

Il Presidente



Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
oggi ..... - 5 SET 2017



IL CANCELLIERE

Rosa Ruffini